



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 15 del 15.4.2015

Supplemento n. 61

mercoledì, 15 aprile 2015

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI MONTANI AMIATA VAL D'ORCIA (Siena)

Statuto.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI MONTANI AMIATA VAL D'ORCIA (Siena)

Statuto.

SOMMARIO

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI I

- Art. 1 Costituzione dell'Unione
- Art. 2 Denominazione sede e gonfalone
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 Principi della partecipazione
- Art. 6 Strumenti e gestione
- Art. 7 Funzioni e servizi Comunali esercitati dall'Unione
- Art. 8 Funzioni e servizi esercitati in convenzione per i Comuni dell'Unione, per i Comuni non partecipanti all'Unione e per altri soggetti pubblici
- Art. 9 Servizi di prossimità
- Art. 10 Atti regolamentari
- Art. 11 Subentro dell'Unione

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

- Art. 12 Organi di governo dell'Unione

CAPO III IL CONSIGLIO

- Art. 13 Composizione del Consiglio
- Art. 14 Entrata in carica e cessazione del rappresentante del comune
- Art. 15 Dimissioni e decadenza Consiglieri dell'Unione
- Art. 16 Cause di incompatibilità
- Art. 17 Disposizioni sulla rappresentanza di genere
- Art. 18 Convalida Consiglieri Unione
- Art. 19 Competenze del Consiglio
- Art. 20 Convocazione
- Art. 21 Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 22 Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 23 Gruppi Consiliari
- Art. 24 Commissioni Consiliari

CAPO IV LA GIUNTA DELL'UNIONE

- Art. 25 Natura e composizione
- Art. 26 Funzionamento
- Art. 27 Competenze

CAPO V IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

- Art. 28 Modalità di elezione
- Art. 29 Sfiducia e cessazione
- Art. 30 Ruolo, attribuzioni e competenze
- Art. 31 Il Vicepresidente
- Art. 32 Dimissione del membro della Giunta e del Presidente

CAPO VI ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 33 Principi generali
- Art. 34 Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 35 Segretario dell'Unione
- Art. 36 Personale dell'Unione
- Art. 37 Procedimenti disciplinari
- Art. 38 Vicesegretario

CAPO VII ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 39 Principi generali
- Art. 40 Finanze dell'Unione
- Art. 41 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 42 Revisore dei conti
- Art. 43 Controllo di gestione
- Art. 44 Rendiconto di gestione
- Art. 45 Servizio di tesoreria
- Art. 46 Patrimonio

CAPO VIII DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

- Art. 47 Durata dell'Unione, Scioglimento, Recesso
- Art. 48 Adempimenti ed effetti recesso dall'Unione del singolo Comune
- Art. 49 Adempimenti ed effetti recesso dall'Unione del singolo Comune per costituire o aderire ad altra Unione
- Art. 50 Effetti e adempimenti recesso dal vincolo associativo del singolo Comune per una determinata funzione
- Art. 51 Disposizioni di ordine generale effetti derivanti dal recesso
- Art. 52 Scioglimento consensuale dell'Unione da parte di tutti i Comuni
- Art. 53 Adempimenti ed effetti scioglimento consensuale del vincolo associativo per una determinata funzione da parte di tutti i Comuni

Art. 54 Effetti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO IX
MODIFICHE STATUTARIE
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 Modifiche statutarie

Art. 56 Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana

Art. 57 Atti regolamentari

Art. 58 Norma finale

Art. 59 Entrata in vigore

CAPO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1
Costituzione dell'Unione

1. I Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d'Orcia, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle disposizioni regionali, costituiscono una Unione Montana di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.

2. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione ha lo scopo di cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, di assicurare loro livelli adeguati di servizio e di promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente; pone particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera della disciolta Comunità Montana.

4. Rappresenta, dopo i Comuni ed in subordine ad essi, un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane; è il frutto dell'evoluzione istituzionale e della trasformazione delle comunità montane di cui eredita il ruolo e le funzioni.

5. L'Unione può esercitare le funzioni comunali in applicazione del presente Statuto e quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge.

6. Esercita le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione delle leggi o altre disposizioni regionali, nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altri Comuni, di norma, limitrofi, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della L. n. 241 del 1990.

Art. 2
Denominazione sede e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione "Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia".

2. La sede istituzionale dell'Unione è nel Comune di Piancastagnaio, le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono riunirsi anche in luoghi diversi.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati, che non sostituiscono gli uffici comunali.

4. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione dovranno essere previsti attraverso apposito Regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 3
Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) supporta l'azione dei Comuni e promuove e definisce gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire, pur nella piena autonomia ed in subordine agli stessi, una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) promuove lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente con particolare riguardo al territorio classificato montano dalla legge statale e regionale;

d) coopera con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per assicurare loro livelli adeguati di servizio;

e) coopera per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera della disciolta Comunità Montana;

f) provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regio-

ne, in ossequio alle leggi di cui al comma 2 dell'articolo 44 della Costituzione;

g) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche per il territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione, perseguendo anche la tutela e lo sviluppo delle aree montane;

h) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di perseguire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti, con particolare attenzione per quelle montane;

i) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e l'uguaglianza delle opportunità;

j) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;

k) sostiene, attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

l) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei comuni membri, con l'obiettivo di evitare svantaggi dovuti dalle condizioni montane;

m) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, ambientali e culturali;

n) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla marginalità territoriale;

o) favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

p) sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale, favorendo in particolare le pari opportunità;

q) realizza le opere pubbliche di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b) supporta l'azione gestionale dei Comuni e nell'ambito di tale ausilio cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici uniformandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità nel giusto temperamento delle risorse umane disponibili e il principio di forte contenimento delle spese del personale;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa;

e) sostiene i principi e le azioni di pari dignità ed opportunità e garantisce la presenza di entrambi i generi nel consiglio dell'Unione.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito Regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

Strumenti e gestione

1. Per la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare i fini istituzionali, l'Ente si avvale delle seguenti forme:

a) in economia, attraverso l'utilizzo delle proprie strutture, organi ed uffici;

b) in concessione o in appalto, secondo le normative vigenti;

c) nelle altre forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'Unione può istituire uffici e servizi per la gestione unificata di competenze e funzioni proprie dei Comuni, nell'ambito delle funzioni e competenze espressamente assegnate, utilizzando prioritariamente personale dei Co-

muni medesimi ed in subordine della struttura dell'Unione, nonché uffici di consulenza tecnica o legale a servizio dell'Unione e dei Comuni stessi.

Art. 7

Funzioni e servizi Comunali esercitati dall'Unione

1. L'Unione esercita per i Comuni costituenti le funzioni fondamentali, sulla base dei contenuti e della classificazione disposte dalla legge regionale e dalla normativa statale, che i Comuni espressamente assegnano alla stessa. L'Unione può svolgere tali servizi e funzioni anche mediante convenzioni con i Comuni aderenti all'Unione, ove ciò sia consentito dalla normativa nazionale e regionale.

2. Tale svolgimento in forma di convenzione, ove disposto dall'Unione su richiesta di comuni interessati, si svolge invece obbligatoriamente con lo strumento della convenzione per eventuali Comuni non aderenti all'Unione.

3. Al fine di rispettare vincoli normativi nazionali e regionali, l'Unione svolge, per conto dei Comuni obbligati aderenti secondo le scadenze previste dalle disposizioni di legge, le seguenti funzioni obbligatorie come elencate nell'art. 14 nel D.L. 78/2010:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- i-bis) servizi in materia statistica.

4. I comuni non obbligati esercitano attraverso l'Unione le funzioni di cui alle lettere c) - e) - i) - i bis). Per l'esercizio della funzione di cui alla lettera g) la gestione

avviene in forma associata attraverso l'Unione limitatamente a quanto deliberato dei Consigli Comunali.

5. I comuni non obbligati possono esercitare attraverso l'Unione le altre funzioni fondamentali previa specifica approvazione da parte dei Consigli Comunali che determinano l'avvio della gestione associata.

6. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni le funzioni e i servizi seguenti raggruppati per settore, fino a diversa determinazione degli organi consiliari:

- A. SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
 - A.1 Catasto dei boschi percorsi da incendio
 - A.2 Gestione associata dei servizi "autorizzazioni paesaggistiche" e "autorità competente per la VAS"
 - A.3 Servizi relativi alle acque termali
 - A.4 VIA
 - A.5 Vincolo idrogeologico
 - A.6 Canile zonale
- B. SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
 - B.1 Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
 - B.2 Commissione pubblico spettacolo
 - B.3 Funzioni in materia di turismo
- C. SETTORE COORDINAMENTO, INNOVAZIONE E CULTURA
 - C.1 Biblioteche, musei ed archivi storici
 - C.2 Pari Opportunità
 - C.3 Servizi Informatici e Telematici
 - C.4 Servizio Centrale Unica di Committenza con le decorrenze ed i limiti dell'obbligatorietà prevista dalle disposizioni normative inderogabili vigenti.

7. Previa adozione di deliberazioni da parte dei Consigli Comunali interessati l'Unione dei Comuni può essere delegata all'esercizio di altre e funzioni e/o servizi per i Comuni che risultassero obbligati a tale esercizio in conseguenza delle dimensioni demografiche o di altri parametri previsti nelle disposizioni normative nazionali e/o regionali.

Art. 8

Funzioni e servizi esercitati in convenzione per i Comuni dell'Unione, per i Comuni non partecipanti all'Unione e per altri soggetti pubblici

1. Salvo quanto già previsto all'art. 7 l'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi per i Comuni dell'Unione, per i Comuni non partecipanti all'Unione previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

2. Nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni comunali che rientrano nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione l'Unione può assumere l'esercizio di funzione di altri soggetti pubblici per esercitarle limitatamente al territorio dei Comuni as-

sociati o che ne hanno disposto l'esercizio in convenzione. In tal caso si applica la disciplina dell'art. 51 commi 1, 2, 3 della L.R. n. 68/2011 e la convenzione è approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole dei Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei Comuni associati.

Art. 9
Servizi di prossimità

1. L'Unione promuove la diffusione e si adopera, ferma l'esistenza degli uffici comunali, per l'implementazione e per il mantenimento dei servizi di prossimità, con priorità ai territori dei comuni di maggiore disagio e interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi, anche tramite forme innovative per l'implementazione e la crescita dei suddetti e per il mantenimento e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità. Tali servizi di prossimità sono da intendersi esclusivamente come potenziamento dei servizi erogati ai cittadini, anche attraverso le strutture comunali. In tal senso le strutture comunali possono assumere il ruolo di concreto ed ulteriore supporto a tali servizi.

2. L'Unione individua gli interventi per l'attivazione, l'implementazione e il mantenimento dei servizi di prossimità di cui all'art. 92 della L.R. Toscana n. 68/2011, che possono essere attuati dalla stessa o dai Comuni associati direttamente, ovvero attivando forme di sussidiarietà orizzontale, mediante specifici progetti finalizzati anche ad alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi.

3. Ai fini di cui sopra l'Unione predispone adeguati strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali, nonché sulle iniziative e sui risultati raggiunti in relazioni ai quali ne trasmette apposita relazione alla Regione Toscana.

Art. 10
Atti regolamentari

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima previo espresso parere concorde dei Comuni interessati.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in difformità.

Art. 11
Subentro dell'Unione

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana

dell'Amiata Val d'Orcia l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite all'Unione o da questa esercitate, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della L.R. n. 37 del 2008. Svolge altresì le funzioni assegnate dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente Statuto.

CAPO II
ORGANI DI GOVERNO

Art. 12
Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente.

2. Gli organi di governo dell'Unione sono composti unicamente da Sindaci e Consiglieri dei Comuni associati salvo i casi previsti dalla L.R. n. 68/2011.

3. Ai sensi dell'art. 26 comma 6 della L.R. n. 68/2011 il Consiglio e la Giunta della Unione sono composti secondo le norme della sezione II capo III Titolo III della Legge stessa.

CAPO III
IL CONSIGLIO

Art. 13
Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte.

2. E' Consigliere comunale di maggioranza il Consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco; è Consigliere comunale di minoranza il Consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

3. I rappresentanti elettivi sono eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i Consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i Consiglieri di minoranza, compreso il candidato eletto Consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 17 in caso di parità di voti individuali è componente del Consiglio dell'Unione il Consigliere più anziano di età.

5. In assenza di minoranza consiliare, derivante dall'originaria composizione del Consiglio comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti elettivi del Comune sono solo quelli di maggioranza e il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è automaticamente ridotto fino al rinnovo del Consiglio comunale.

6. L'elezione da parte dei Consigli Comunali dei componenti del Consiglio dell'Unione deve avvenire entro 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni per il rinnovo ordinario.

7. Decorso il termine di cui al comma 6, si applica l'art. 29 L.R. 68/2011.

8. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 7. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

9. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 7.

10. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune e che sostituisce ad ogni effetto il Sindaco negli organi dell'Unione.

Art. 14

Entrata in carica e cessazione del rappresentante del Comune

1. Il rappresentante del Comune entra in carica al momento dell'elezione a Consigliere dell'Unione; se è decorso inutilmente il termine per l'elezione, il rappresentante individuato ai sensi del comma 7 dell'art. 13 dello Statuto entra in carica allo spirare del termine medesimo.

2. Il rappresentante del comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta del Consiglio successiva all'entrata in carica. Se il Consiglio dell'Unione è stato sciolto, i nuovi consiglieri esercitano le funzioni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio dell'Unione provvede alla convalida dell'entrata in carica del rappresentante eletto o di diritto, mediante la verifica formale della deliberazione del Consiglio Comunale e dell'assenza di cause di incompatibilità.

4. Ferme restando le cause di nullità disciplinate dall'articolo 58 del TUEL, il rappresentante del Comune cessa dalla carica di consigliere dell'Unione nei casi e a decorrere dai termini previsti dallo statuto e comunque:

a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio dell'Unione, nei casi previsti dal TUEL e dalla presente legge;

b) dalla data di adozione del decreto di scioglimento del Consiglio comunale;

c) dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto disciplinate dall'articolo 59 del TUEL; la cessazione dalla carica di Consigliere dell'Unione resta ferma anche se la sospensione è cessata, e l'interessato può essere nuovamente eletto Consigliere dell'Unione;

d) dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 69 del TUEL;

e) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di Consigliere comunale, dal momento di detta cessazione;

f) dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di Consigliere dell'Unione sono state assunte al protocollo dell'Unione;

g) dal momento in cui il Consiglio dell'Unione ha deliberato, la decadenza per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36 della L.R. 68/2011, o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del Consiglio.

5. Il rappresentante del Comune cessa, altresì, dalla carica di Consigliere dell'Unione dal momento dell'elezione del sostituto.

6. Se la cessazione del Consigliere dell'Unione interviene dopo la convocazione del Consiglio dell'Unione, essa può essere rilevata anche al momento dell'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione del Consiglio con il sostituto. In tal caso, la comunicazione al sostituto sulla sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del Consiglio, ed egli ha titolo per parteciparvi; la seduta può comunque avere luogo anche in assenza del sostituto.

7. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni debbono esprimere i nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di adozione del decreto di scioglimento.

8. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Comuni al Commissario nominato con il decreto di scioglimento che provvede all'insediamento del nuovo Consiglio.

9. Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o più Comuni ricompresi nell'Unione, il Comune o i Comuni interessati dal turno elettorale rinnovano le proprie rappresentanze nel Consiglio.

Art. 15

Dimissioni e decadenza Consiglieri dell'Unione

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro tre giorni, comunica le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il Consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

3. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l'interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

4. Nei casi di decadenza o dimissioni dei Consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono entro 30 giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, del presente Statuto.

5. La perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione ed il caso di morte sono rilevati dal Presidente, che invita il Consiglio Comunale a provvedere per la relativa nuova nomina.

Art. 16

Cause di incompatibilità

1. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione tutte le

cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i Consiglieri Comunali e quelle previste dall'art. 36 comma 1 della L.R. n. 68/2011.

2. Quando si verifica una situazione di incompatibilità il Consiglio dell'Unione provvede ai sensi dell'articolo 69 del TUEL.

3. Se l'amministratore dichiarato incompatibile è un Sindaco, si applica il comma 4 dell'articolo 26, della l.r. 68/2011, secondo periodo. In caso di incompatibilità anche del vicesindaco, questi è sostituito dall'assessore del Comune più anziano di età, e, in caso di ulteriore incompatibilità, dall'assessore del Comune che segue nell'ordine di anzianità. La cessazione in qualsiasi momento della causa di incompatibilità del Sindaco è accertata dal Consiglio dell'Unione e comporta il reintegro nelle funzioni di componente del Consiglio e della Giunta dell'Unione, in sostituzione del vicesindaco o dell'assessore del Comune.

4. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica.

5. Il soggetto che sostituisce il Sindaco ai sensi del comma 3 cessa comunque dalla carica di componente del Consiglio e della Giunta dell'Unione a seguito di cessazione della carica di assessore del Comune. In tal caso, è sostituito a sua volta dall'assessore del Comune in carica che segue nell'ordine di anzianità.

Art. 17

Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della L.R. n. 68/2011, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel Consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il Consiglio comunale, considerati senza includere il Sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del Consigliere eletto nel Consiglio dell'Unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il Consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio comunale.

4. In ognuna delle votazioni disgiunte per l'elezione del Consigliere di maggioranza e del Consigliere di minoranza ciascun Consigliere può votare, in una unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.

Art. 18

Convalida Consiglieri Unione

1. Dopo l'elezione per il rinnovo ordinario, i Comuni esprimono i loro rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, secondo quanto previsto dallo Statuto.

2. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge o dichiarati tali, sono inviati dal Sindaco al Presidente, che provvede alla convocazione del Consiglio.

3. Il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti provvedere alla loro convalida, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 16, del rispetto delle procedure di nomina e della esecutività delle deliberazioni.

Art. 19

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata alle funzioni tipiche di tale organo secondo la disciplina del Testo Unico degli Enti Locali e le disposizioni regionali.

2. Il Consiglio adotta un Regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 20

Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) per determinazione del medesimo;
- b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
- c) su richiesta della Giunta.

2. La convocazione del Consiglio, a firma del Presidente, è pubblicata all'Albo Pretorio e spedita ai Consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati, almeno cinque giorni prima della data di adunanza oppure mediante notifica a mezzo del messo comunale o posta certificata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. In casi eccezionali e motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato e recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, SMS), almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del Consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici di certificazione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

5. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno tre giorni prima dell'adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

6. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di previsione, al Rendiconto e al Piano Socio Economico di Sviluppo deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Eventuali emendamenti dei Consiglieri debbono essere depositate almeno tre giorni prima.

7. Il deposito delle proposte deliberative degli atti relativi agli strumenti di programmazione generale e dei regolamenti deve avvenire almeno cinque giorni prima della adunanza.

8. La trasmissione tramite posta elettronica, anche non certificata, delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai Consiglieri assolve agli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 21

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o il regolamento stabiliscano diversamente, e la seduta del Consiglio è valida se è presente almeno la metà dei Consiglieri che lo compongono. Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, qualora il numero dei consiglieri in carica sia temporaneamente ridotto rispetto a quello determinato dal precedente articolo 13, comma 1, i quorum per la validità della seduta e per l'approvazione delle deliberazioni sono calcolate con riferimento al numero dei Consiglieri validamente in carica.

2. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, la seduta del Consiglio è valida purché intervenga almeno metà dei Consiglieri che lo compongono. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la terza) deve considerarsi di prima convocazione. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

3. Salva diversa disposizione di legge o statutaria, le votazioni sono palesi; le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto e il Consiglio delibera validamente con i quorum previsti dai commi 1 e 2 precedenti e con il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente statuto da leggi o regolamenti, maggioranze diverse o quorum speciali.

4. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni consiglieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere, questi debbono astenersi dal prendere parte alla votazione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio.

5. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge od il presente Statuto dispongano altrimenti.

7. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione, con compiti e responsabilità del tutto riconducibili a quelle assegnate ai Segretari Comunali e Provinciali dal TUEL.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

9. Il Regolamento del Consiglio, nel rispetto delle norme nazionali e regionali, può introdurre forme di convocazione, svolgimento e partecipazione legate all'evolversi della tecnologia che consentano l'identificazione del consigliere, la possibilità della espressione e della manifestazione della volontà.

10. L'approvazione dei provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi per la montagna ai sensi della legislazione regionale applicabile, avviene con la maggioranza semplice e subordinata al voto favorevole dei sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nei Comuni montani.

11. L'approvazione dei provvedimenti relativi alle funzioni ed ai servizi esercitati dall'Unione dei Comuni per Comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali e che le esercitano attraverso l'Unione, anche con semplice affidamento in convenzione e prescindendo dall'appartenenza all'Unione, è subordinata al voto favorevole dei due terzi dei Sindaci dei Comuni interessati, e senza la partecipazione dei Sindaci di Comuni non coinvolti in tali funzioni o servizi.

Art. 22

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Spettano ai Consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i Consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

3. Secondo le modalità previste dal Regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:

- a) di presentare proposte di propria iniziativa;
- b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli Enti e Aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, direttamente o con la possibilità di conferimento di delega o procura, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente Statuto e del Regolamento del Consiglio.

5. Il Consigliere impronta il proprio comportamento al principio di leale collaborazione al quale sono tenuti tutti i soggetti pubblici; ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge; è tenuto al rispetto della riservatezza secondo le disposizioni di legge e alla non divulgazione di atti e notizie che possano nuocere all'interesse pubblico.

*Art. 23**Gruppi Consiliari*

1. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in gruppi consiliari.

2. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.

3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da due Consiglieri. I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei Consiglieri che vi conferiscono.

4. Il Regolamento del Consiglio dell'Unione può disciplinare le modalità di costituzione dei gruppi consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della conferenza dei capigruppo.

*Art. 24**Commissioni Consiliari*

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione, nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Il Regolamento può prevedere Commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie, indicandone il numero, gli ambiti di attività ed il funzionamento; può prevedere anche le modalità per l'istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione.

CAPO IV

LA GIUNTA DELL'UNIONE

*Art. 25**Natura e composizione*

1. La Giunta è l'organo di governo dell'Unione.

2. La Giunta dell'Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione, il Sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella Giunta dell'Unione il Sindaco cessato.

3. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge,

dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, al Consiglio o al Presidente. Dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Adotta i regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto e degli indirizzi deliberati dal Consiglio. Relativamente a funzioni che interessano Comuni tenuti a funzioni obbligatorie e che non coinvolgono tutti i Comuni associati, scatta un automatico obbligo di assentarsi per i Sindaci di Comuni non partecipanti. Ove ciò determini l'obbligo di assentarsi per il Presidente la presidenza è assunta dal Vice.

4. Quando la legge regionale prevede che un atto deve essere approvato da un organo amministrativo, comune denominato, di cui fanno parte solo i Sindaci dei Comuni associati, questo si intende riferito alla competenza della Giunta dell'Unione.

5. Nel verbale delle sedute della Giunta si dà atto dei motivi per i quali in luogo del Sindaco partecipano i sostituti previsti dalle disposizioni di legge regionale art. 26 comma 4 e art. 35.

*Art. 26**Funzionamento*

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione o da chi legittimamente lo sostituisce ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

2. La Convocazione avviene per posta elettronica o fax almeno cinque giorni prima della riunione, salvo in casi di urgenza. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale dell'Unione o presso le sedi comunali. Il Regolamento sul funzionamento della Giunta può introdurre, anche in relazione all'evolversi della tecnologia, forme di convocazione e partecipazione diverse nel rispetto della normativa nazionale.

3. La Giunta opera con proprie deliberazioni collegiali che sono pubblicate all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Le sedute, di norma, sono riservate, salvo diversa decisione della Giunta stessa, e sono valide quando vi partecipano, salvo quanto previsto dai successivi comma 4, 5 e 6, almeno la metà dei Sindaci o chi legittimamente li sostituisce. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese.

4. L'approvazione dei provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi per la montagna ai sensi della legislazione regionale applicabile, è subordinata anche al

voto favorevole dei Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani, determinata ai sensi dell'art. 156, comma 2, TUEL.

5. L'approvazione dei provvedimenti relativi alle funzioni ed ai servizi esercitati dall'Unione dei Comuni per un numero limitato di Comuni è subordinata al voto favorevole dei soli Sindaci interessati .

6. Per tutte le funzioni ed i servizi comunali affidati all'Unione da parte di Comuni non associati all'Unione stessa, alla Giunta possono intervenire, senza diritto di voto, anche i Sindaci di tali Comuni, per la trattazione dei soli argomenti riguardanti la specifica funzione o servizio associato. La Giunta delibera tenendo conto del parere del rappresentante del Comune convenzionato, il quale può esprimersi anche sulla elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche riguardanti la gestione convenzionata della funzione o del servizio comunale in rapporto alle altre funzioni dell'Unione e del proprio Comune.

7. Alle sedute della Giunta partecipano, se richiesti, i dirigenti e i funzionari dell'Unione e dei Comuni e altri soggetti la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.

8. Per la presentazione al Consiglio della proposta di approvazione o revisione dello Statuto dell'Ente viene richiesta la presenza e l'unanimità di tutti i componenti; quando dopo due tentativi l'unanimità non viene raggiunta, la proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

9. Il Segretario dell'Unione, o suo delegato, partecipa alle riunioni della Giunta, svolgendo gli stessi compiti richiesti dalla legge ai Segretari Comunali e Provinciali ed in analogia con tale normativa.

*Art. 27
Competenze*

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività; svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso ed è autorizzata ad apportare, quando l'urgenza lo richiede, variazioni al bilancio di previsione, salva ratifica entro sessanta giorni da parte dello stesso.

2. La Giunta, quale organo di governo dell'Unione, ha le seguenti competenze:

- a) elegge il Presidente dell'Unione dei Comuni;
- b) propone al Consiglio le modifiche statutarie;
- c) definisce ed approva il Regolamento sull'ordina-

mento degli uffici e dei servizi dell'Unione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e definisce la regolamentazione organizzativa delle funzioni comunali associate;

d) fornisce al Presidente, ad ogni scadenza del suo mandato e comunque entro dieci giorni dall'elezione di cui al precedente punto a), indirizzi in merito alla conferma o meno del Segretario;

e) adotta il piano triennale del fabbisogno di risorse umane in stretta correlazione con le disponibilità di bilancio;

f) formula atti di indirizzo al Presidente, al Segretario e ai funzionari dirigenti, con particolare riguardo per gli adempimenti connessi all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali affidati all'Unione;

g) esprime pareri obbligatori e, in caso di richiesta, facoltativi su atti di nomina e di incarico di competenza del Presidente;

h) ha poteri di indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate in ordine ai rapporti tra organi e strutture dell'Unione e dei Comuni;

i) compie gli atti di programmazione locale per i quali le leggi regionali prevedono che siano di competenza della Giunta o comunque dell'organo che rappresenta i Sindaci;

j) ha poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, compreso l'utilizzo dei contributi regionali concessi;

k) ha poteri di interpretazione degli atti riguardanti la gestione associata dei servizi e la risoluzione concordata delle controversie tra i Comuni e tra questi e l'Unione;

l) esercita funzioni di vigilanza sulla costituzione degli uffici associati e sulla gestione delle risorse necessarie al funzionamento;

m) delibera i programmi, il piano finanziario e le sue variazioni sulle attività da svolgere nelle gestioni associate, quantificando le risorse necessarie destinate alla gestione;

n) svolge ogni altra funzione amministrativa, esecutiva non assegnata agli altri organi dell'Unione.

3. Le deliberazioni della Giunta divengono esecutive il decimo giorno dopo la pubblicazione e possono essere immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei propri componenti nei casi di cui all'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267 del 2000.

CAPO V
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

*Art. 28
Modalità di elezione*

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta a rotazione tra i componenti.

2. Il mandato del Presidente decorre dalla data della prima elezione e dura per un periodo di 12 mesi con elezione riservata, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo e dall'art. 29 del presente Statuto, ai Sindaci dei Comuni che non hanno già ricoperto l'incarico o che lo hanno ricoperto per un numero inferiore di volte rispetto ai Sindaci dei Comuni componenti la Giunta.

3. I periodi di Presidenza, derivanti dalla applicazione di automatismi previsti in norme di legge o statutarie non vengono computati ai fini del rispetto del principio della rotazione.

4. Al fine di consentire il coordinamento della cessazione della carica a Presidente con il mandato amministrativo dei Sindaci in carica, il primo Presidente eletto in applicazione dello Statuto dura in carica fino alla prima scadenza elettorale che comporti elezione di almeno tre Sindaci e può essere rieletto a Presidente, per una sola volta, in deroga a quanto disposto dal secondo comma del presente articolo.

5. Il Sindaco eletto nelle elezioni comunali in sostituzione del Sindaco Presidente dell'Unione assume la carica di Presidente dell'Unione dalla data di proclamazione a Sindaco, e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al Presidente cessato.

6. In ogni caso, se il Presidente cessa dalla carica di Sindaco, cessa altresì automaticamente dalla carica di Presidente dell'Unione.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità, cessazione per scadenza del mandato, o per effetto di altre disposizioni previste dallo Statuto, fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte temporaneamente dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente cessato.

Art. 29

Sfiducia e cessazione

1. Il Presidente cessa dalla carica anticipatamente rispetto alla scadenza prevista dall'art. 28 in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio ed approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione alla segreteria dell'ente.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia viene immediatamente comunicata alla Giunta che entro quindici giorni elegge il nuovo Presidente.

5. In caso di sfiducia o dimissioni dalla carica di Presidente il periodo di Presidenza ancorché inferiore al termine previsto dall'art. 28 è considerato assolvimento del principio di turnazione.

6. Il voto del Consiglio, contrario ad una proposta della Giunta o del Presidente, non comporta la decadenza del Presidente.

Art. 30

Ruolo, attribuzioni e competenze

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. Esprime la propria volontà a mezzo di decreti presidenziali, immediatamente efficaci, che sono portati alla conoscenza generale mediante pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Qualora i propri decreti abbiano contenuto provvedimentale o comportino spese o minori entrate, tale Decreto è attuato dalla struttura con atti gestionali muniti dei necessari pareri.

3. Il Presidente può delegare, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, la cura di determinate materie ai componenti della Giunta, di cui al precedente articolo 23, e affidare l'approfondimento di particolari ambiti o questioni a componenti del Consiglio. Il Sindaco, l'Assessore e il Consigliere incaricato operano per conto del Presidente e si coordinano con lui per la direzione politico-amministrativa nelle materie affidate.

4. Il Presidente inoltre:

a) stabilisce, d'intesa con la Giunta, gli argomenti e le proposte da inserire all'ordine del giorno del Consiglio;

b) provvede con proprio atto alla nomina e designazione di rappresentanti in Enti e Istituzioni, qualora il Consiglio non abbia deliberato la nomina e le designazioni entro tre giorni precedenti la scadenza dei termini prescritti dalle normative vigenti;

c) nomina, con durata non eccedente il proprio mandato, il Segretario dell'Unione previo indirizzo della Giunta;

d) nomina e revoca i responsabili apicali dei settori

dell'Ente e formula direttive per indirizzarne l'azione al miglior perseguimento degli obbiettivi loro affidati;

e) può impartire autonome direttive organizzative riferite alle funzioni comunque attribuite all'Unione da soggetti diversi dai Comuni;

f) conferisce incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità direttamente correlati all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo su deliberazione della Giunta e nel rispetto del Regolamento di organizzazione dell'ente;

g) sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dalla Giunta;

h) promuove, sottoscrive ed assume iniziative per concludere accordi di programma e protocolli d'intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

i) promuove, anche tramite il Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;

j) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio dell'Unione;

k) firma i verbali e gli originali delle deliberazioni degli organi collegiali dell'ente congiuntamente al Segretario;

l) firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge e dallo Statuto e dai regolamenti al Segretario e ai Funzionari Dirigenti;

m) svolge ogni altra funzione conferita dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto;

n) assicura una adeguata informazione ai gruppi consiliari sulle attività di preparazione del Consiglio e su tutte le questioni che vengono poste all'attenzione del Consiglio;

o) fornisce a tutti i Consiglieri e gruppi consiliari gli elementi utili per esercitare una costante funzione di verifica e controllo sull'attività politico-amministrativa svolta dall'Ente;

p) cura le questioni che riguardano lo "status" e le prerogative dei Consiglieri in ordine all'esercizio del loro mandato;

q) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo, ove istituita;

r) nomina gli organismi di controllo e valutazione previsti dalla legge e dai regolamenti, ad eccezione dell'organo di revisione contabile.

Art. 31

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente dell'Unione tra i componenti della Giunta.

2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce, in via generale, in caso di assenza, impedimento temporaneo o in seguito alla approvazione della mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 28 per un periodo non superiore a 15 giorni.

3. Oltre il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, o non sia stato nominato il Vicepresidente, si applica quanto disposto dal comma 7 dell'art. 28.

Art. 32

Dimissione del membro della Giunta e del Presidente

1. Le dimissioni del Sindaco da componente di diritto della Giunta e del Consiglio, ai sensi del comma 2 art. 37 della L.R., n. 68/2011 sono prive di effetti.

2. Sono, altresì, prive di effetti le dimissioni dagli organi collegiali dell'Unione (Consiglio e Giunta) del soggetto che sostituisce il Sindaco nei casi previsti dalla Legge e dallo Statuto.

3. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Presidente e/o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

4. Le dimissioni volontarie da Presidente sono indirizzate alla Giunta; devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione; le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell'Ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. In ogni caso le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

CAPO VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 33

Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non al-

lontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese. Tali sportelli si aggiungono alle presenza delle strutture comunali, non ne sostituiscono funzioni e presenza e sono collocati preferibilmente all'interno dei Comuni.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale. Informazioni analoghe sono costantemente ed obbligatoriamente fornite ai Comuni aderenti.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

6. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale. E' altresì ispirato a principi di contenimento dei costi, riduzione delle indennità discrezionali e valorizzazione, quanto meno nei ruoli apicali dei servizi associati e delle funzioni obbligatorie, del personale proveniente dai Comuni aderenti. Costituisce inoltre principio fondamentale di tale gestione la progressiva e significativa riduzione dei costi addebitati ai Comuni per lo svolgimento dei servizi associati e delle funzioni obbligatorie.

7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 34

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un Regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, che vengono aggiornati a cadenza non inferiore a diciotto mesi e comunque prima dell'attivazioni di nuove funzioni o servizi associati.

2. Il Regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola:

a) i concreti strumenti per il perseguimento degli

obiettivi indicati al precedente articolo, con particolare riferimento al comma sei;

b) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

c) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo i principi fissati dal D.Lgs. n. 165 del 2001;

d) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;

e) le modalità per il conferimento degli eventuali incarichi ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

f) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

g) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto, e con un ruolo diretto del Segretario.

3. Ai sensi dell'art. 53 comma 2 della L.R. n. 68/2011 l'organizzazione degli uffici e dei servizi assicura e garantisce ai cittadini e alle imprese servizi di informatizzazione di ricezione delle domande e istanze e la conoscenza degli atti che li riguardano. In particolare i processi di riorganizzazione dovranno prevedere modalità operative che consentano ai cittadini ed alle imprese un accesso ai servizi diffuso sul territorio o attraverso modalità telematiche accessibili in maniera ampia e condivisa.

Art. 35

Segretario dell'Unione

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente, con durata non eccedente il proprio mandato e previo indirizzo della Giunta.

2. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, per diversa scelta organizzativa o gestionale o per altre cause previste dalla legge, previa deliberazione della Giunta.

3. Il Presidente, se previsto dalle disposizioni di legge, può procedere alla nomina di un Direttore Generale diverso dal Segretario o assegnare le funzioni di Direttore Generale al Segretario. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi definisce i rapporti tra Direttore Generale e Segretario.

4. L'Unione può convenzionare le funzioni di Segretario con altri enti, e può ricorrere all'affidamento di tali compiti a Segretari comunali o provinciali.

5. Il Segretario svolge tutti i compiti e le prerogative che la legge affida ai Segretari Comunali e provinciali, con lo stesso grado di responsabilità e con il richiamo in

analogia all'intera disciplina di tale figura. Tale soggetto deve essere in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso dei Segretari.

6. Tali funzioni e compiti sono in concreto determinati dal Regolamento di Organizzazione che individua, in aggiunta a quelli determinati dalla disciplina sopra citata, le funzioni svolte, i compiti operativi e le eventuali attribuzioni aggiuntive. Ulteriori compiti possono essere assegnati con Decreto del Presidente.

Art. 36
Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto da:
a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
b) dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni.

3. La Giunta al fine di far fronte all'eventuale trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco, di avvalimento o di assegnazione temporanea di personale ai Comuni partecipanti fatto salvo il principio contenuto nel comma 1 dell'art. 39 della L.R. n. 68/2011.

4. L'Unione si avvale, per l'esecuzione delle opere relative alla bonifica ed alla sistemazione idraulico-forestale, dell'opera di salariati ed impiegati tecnico-amministrativi a tempo determinato ed indeterminato, assunti con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto nazionale di categoria.

5. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, possono essere individuate forme di avvalimento da parte dei Comuni nei confronti di personale dell'Unione. Ciò può avvenire con richiesta espressa del Sindaco e previa deliberazione della Giunta dell'Unione.

Art. 37
Procedimenti disciplinari

1. Le norme disciplinari sono individuate dalla contrattazione collettiva che determina i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l'applicazione delle stesse, nonché dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La responsabilità dei procedimenti disciplinari è

affidata al Segretario. Allo stesso pertanto compete di contestare l'addebito, d'ufficio o su segnalazione del responsabile del servizio, di istruire il procedimento e di applicare le sanzioni assolvendo i compiti di Ufficio di Disciplina.

Art. 38
Vicesegretario

1. Al fine di coadiuvare il Segretario dell'Unione nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, può essere istituita la figura di Vicesegretario.

2. Oltre alla funzione di collaboratore e di ausilio egli lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza, nei modi e nei termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Qualora il Presidente non proceda alla nomina del Vicesegretario in caso di assenza temporanea del Segretario, l'incarico e le funzioni di Vicesegretario possono essere conferite direttamente, per un periodo non superiore a 30 giorni, dal Segretario con atto di gestione del personale.

CAPO VII
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 39
Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 40
Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;

- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. I Comuni partecipanti all'Unione trasferiranno ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 68/2011:

a) una quota pari ad €. 1,00 ad abitante per le spese generali di funzionamento dell'Unione comprese quelle per l'esercizio delle funzioni fondamentali;

b) una quota annuale dei costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni associate a cui partecipano deliberata unitamente al bilancio di previsione e ripartita secondo i seguenti parametri:

I. una quota massima del 10% quale quota fissa;

II. una quota massima del 70% sulla base della popolazione residente;

III. una quota massima del 50% sulla base del territorio;

IV. una quota massima del 50% sulla base di parametri oggettivi tenuto conto del servizio.

4. La concreta determinazione dei termini e delle misure verranno preventivamente determinate dall'Unione con determinazione adottata dai responsabili dei servizi e delle funzioni interessate in concreto.

5. I Comuni trasferiranno annualmente all'Unione dei Comuni le risorse necessarie alla attuazione dei progetti e delle attività, il cui esercizio spetti all'Unione dei Comuni, come deliberate nei bilanci Comunali.

Art. 41

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 lett. f) L.R. n. 68/2011, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sulle attività svolte dall'Unione.

3. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

4. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

5. I bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati dall'Unione sono trasmessi ai Comuni associati entro dieci giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.

6. L'Unione dei Comuni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della L.R. n. 68/2011 definisce ed approva un proprio piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione annuale, deliberato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 169 commi 1 e 2 del TUEL.

Art. 42

Revisore dei conti

1. Il revisore del conto è scelto e nominato in applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 dello stesso Decreto Legislativo.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 43

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le moda-

lità stabilite nel Regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 44
Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il Rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta della Giunta che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

Art. 45
Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal Regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

3. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione il Servizio di tesoreria verrà svolto dal Tesoriere della soppressa Comunità Montana dell'Amiata Val d'Orcia fino alla scadenza della convenzione in essere.

Art. 46
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili della estinta Comunità Montana dell'Amiata Val d'Orcia a cui l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 2008;

b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione.

CAPO VIII
DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO

Art. 47
Durata dell'Unione, Scioglimento, Recesso

1. L'Unione ha una durata illimitata salvo lo scioglimento e il diritto di recesso del singolo Comune.

2. Lo scioglimento dell'Unione, il recesso di Comuni dall'Unione e le relative modifiche statutarie, sono sottoposte alla procedura prevista dalla legge regionale.

3. Sino alla decorrenza stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale di cui al comma 3 dell'art. 50 della L.R. n. 68/2011, gli atti di recesso, di modifica dello Statuto dell'Unione, di scioglimento dell'Unione non

producono effetti e l'Unione resta obbligata allo svolgimento delle funzioni regionali conferite.

4. Termini e modalità per il recesso dall'Unione, o dal vincolo associativo per una determinata funzione, da parte del singolo Comune, ovvero per lo scioglimento consensuale dell'Unione o del vincolo associativo per una determinata funzione da parte di tutti i Comuni e gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento, per il recesso del Comune che intende costituire altra Unione di comuni o aderire ad altra Unione già costituita, sono disciplinati dalle norme del presente Capo VIII.

Art. 48
Adempimenti ed effetti recesso
dall'Unione del singolo Comune

1. Il Comune che intende recedere dall'Unione dei Comuni assume la relativa decisione con deliberazione del Consiglio Comunale con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie e contenente:

a) i motivi, non sindacabili, che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il mandato al Sindaco ad effettuare le comunicazioni necessarie, ivi compresa comunicazione di cui all'art. 50 comma 2 L.R. n. 68/2011;

c) il mandato alla Giunta Comunale di procedere, nel termine massimo di 60 giorni alla predisposizione di un piano di recesso da concordare e redigere congiuntamente alla Giunta dell'Unione contenente:

I. i rapporti attivi e passivi relativi al recesso dall'Unione e la proposta di definizione di tali rapporti;

II. i beni e le risorse strumentali relativi al recesso dall'Unione acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e quelle conferite dal Comune recedente e la proposta di assegnazione o gestione di tali beni;

III. il personale eventualmente interessato dal recesso dall'Unione e la proposta di collocazione, trasferimento o altra modalità di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti;

IV. il patrimonio da retrocedere al singolo comune, distinguendolo tra i due punti del precedente articolo 46.

2. La Giunta dell'Unione e quella del Comune, nei 30 giorni successivi alla predisposizione del piano di recesso, possono provvedere alla formulazione di ulteriori osservazioni.

3. L'accordo definitivo per il recesso contenente il piano deve essere raggiunto entro e non oltre i 45 giorni successivi dal ricevimento, da parte del Comune, della comunicazione dell'avvenuta deliberazione da parte della Giunta Regionale di cui al comma 3 dell'art. 50 L.R. n. 68/2011.

4. Qualora l'accordo non venga raggiunto nel termi-

ne stabilito dal comma 3 la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente dell'Unione, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale.

5. L'atto di recesso non produce comunque effetti fino alla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, ove necessaria per legge.

6. Le modifiche da apportare a seguito dell'avvenuto recesso dall'Unione dei Comuni sono adottate, a titolo ricognitivo, dalla Giunta dell'Unione. Alla deliberazione di approvazione delle modifiche apportate ai sensi del presente articolo è allegato il testo coordinato dello Statuto.

Art. 49

Adempimenti ed effetti recesso dall'Unione del singolo Comune per costituire o aderire ad altra Unione

1. Il Comune che intende recedere dall'Unione dei Comuni per costituire o aderire ad altra Unione assume la relativa decisione con deliberazione del Consiglio Comunale con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie e contenente:

a) i motivi, non sindacabili, che hanno determinato la volontà di recedere e la manifestazione di volontà di costituire una nuova Unione o di aderire ad una Unione di Comuni già esistente;

b) l'eventuale individuazione dell'ambito di cui all'allegato A) della L.R. n. 68/2011;

c) il mandato al Sindaco ad effettuare le comunicazioni necessarie, ivi compresa la comunicazione di cui all'art. 50 comma 2 L.R. n. 68/2011;

d) il mandato alla Giunta Comunale di procedere, nel termine massimo di 60 giorni alla predisposizione di un piano di recesso da concordare e redigere congiuntamente alla Giunta dell'Unione contenente:

I. i rapporti attivi e passivi relativi al recesso dall'Unione e la proposta di definizione di tali rapporti;

II. i beni e le risorse strumentali relativi al recesso dall'Unione acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e quelle conferite dal Comune recedente e la proposta di assegnazione o gestione di tali beni;

III. il personale eventualmente interessato dal recesso dall'Unione e la proposta di collocazione, trasferimento o altra modalità di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti;

IV. il patrimonio da retrocedere al singolo Comune, distinguendolo tra i due punti del precedente articolo 46.

2. La Giunta dell'Unione e quella del Comune, nei 30 giorni successivi alla predisposizione del piano di recesso, possono provvedere alla formulazione di ulteriori osservazioni.

3. L'accordo definitivo per il recesso contenente il piano deve essere raggiunto entro e non oltre i 45 giorni successivi dal ricevimento, da parte del Comune, della comunicazione dell'avvenuta deliberazione da parte della Giunta Regionale di cui al comma 3 dell'art. 50 L.R. n. 68/2011.

4. Qualora l'accordo non venga raggiunto nel termine stabilito dal comma 3 la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente dell'Unione, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale.

5. L'atto di recesso non produce comunque effetti fino alla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, ove necessaria per legge.

Art. 50

Effetti e adempimenti recesso dal vincolo associativo del singolo Comune per una determinata funzione

1. Il Comune che intende recedere dall'Unione dei Comuni per una determinata funzione statutaria assume la relativa decisione con deliberazione del Consiglio Comunale con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie e contenente:

a) i motivi, non sindacabili, che hanno determinato la volontà di recedere e la manifestazione di volontà di costituire una nuova Unione o di aderire ad una Unione di Comuni già esistente;

b) l'eventuale individuazione dell'ambito di cui all'allegato A) della L.R. n. 68/2011;

il mandato al Sindaco ad effettuare le comunicazioni necessarie, ivi compresa la comunicazione di cui all'art. 50 comma 2 L.R. n. 68/2011;

c) il mandato alla Giunta Comunale di procedere, nel termine massimo di 60 giorni alla predisposizione di un piano di recesso da concordare e redigere congiuntamente alla Giunta dell'Unione contenente:

I. i rapporti attivi e passivi relativi al recesso dall'Unione e la proposta di definizione di tali rapporti;

II. i beni e le risorse strumentali relativi al recesso dall'Unione acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e quelle conferite dal Comune recedente e la proposta di assegnazione o gestione di tali beni;

III. il personale eventualmente interessato dal recesso dall'Unione e la proposta di collocazione, trasferimento o altra modalità di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti;

IV. il patrimonio da retrocedere al singolo comune, distinguendolo tra i due punti del precedente articolo 46.

2. La Giunta dell'Unione e quella del Comune, nei 30 giorni successivi alla predisposizione del piano di re-

cesso, possono provvedere alla formulazione di ulteriori osservazioni.

3. L'accordo definitivo per il recesso contenente il piano deve essere raggiunto entro e non oltre i 45 giorni successivi dal ricevimento, da parte del Comune, della comunicazione dell'avvenuta deliberazione da parte della Giunta Regionale di cui al comma 3 dell'art. 50 L.R. n. 68/2011.

4. Qualora l'accordo non venga raggiunto nel termine stabilito dal comma 3 la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente dell'Unione, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale.

5. L'atto di recesso non produce comunque effetti fino alla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, ove necessaria per legge.

Art. 51

Disposizioni di ordine generale effetti derivanti dal recesso

1. In caso di recesso da parte di un Comune dall'Unione dei Comuni o di recesso di un Comune dalle funzioni e salvo diversa previsione e contenuti del piano di recesso si applicano le seguenti disposizioni:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti precedentemente alla data di adozione della delibera di recesso che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato il Comune resta comunque obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni assunte nei confronti della stessa derivanti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e da eventuali convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti dell'Unione. Il Comune resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi ed attività che il Comune ha, a qualsiasi titolo, affidato all'Unione per la sola durata di detti affidamenti;

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto. È escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, che in caso di recesso viene attribuito ai Comuni o che viene gestito mediante accordi espressi da formularsi in tale sede, anche tenendo conto dell'appartenenza ai quattro comuni appartenenti alla disciolta Comunità Montana. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso

restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione o fino alla revoca dello stesso, salvo diversa determinazione del piano. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione, salva diversa determinazione nel piano. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti dopo la sua costituzione, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì l'assegnazione materiale di quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia assolutamente frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità, che può essere sostituita da valori economici determinati nel piano;

c) personale: ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 39 comma 2 della L.R. n. 68/2011 il personale distaccato, comandato, trasferito, o impiegato a mezzo di assegnazioni temporanee di cui all'articolo 1 comma 557 Legge 311/2004 o articolo 13 comma 2 della Legge 4.11.2010, n. 183, dalla Unione di Comuni, del Comune cessato, rientra con provvedimento dell'ente di provenienza nella disponibilità dello stesso.

Previa deliberazione della Giunta dell'Unione adottata all'unanimità dei componenti, può stipulare accordi con l'Ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale di cui al precedente periodo;

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;

e) funzioni regionali: fatta salva diversa disposizione assunta dalla Giunta regionale ai sensi della lettera b) comma 4 art. 50 della L.R. n. 68/2011 l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto;

f) continuità amministrativa: l'Unione svolge tutte le attività necessarie ad assicurare la continuità amministrativa ed in particolare assume l'obbligo di svolgere tutte le attività necessarie per concludere i procedimenti relativi alle istanze di parte presentate dai cittadini antecedentemente alla data prevista al comma 1 del presente articolo.

Art. 52

Scioglimento consensuale dell'Unione da parte di tutti i Comuni

1. L'iniziativa relativa allo scioglimento è assunta dai Sindaci dei Comuni dell'Unione attraverso una deliberazione della Giunta di manifestazione d'intenti che consegua il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2. Sulla manifestazione d'intenti adottata dalla Giunta si pronunciano i Consigli Comunali dell'Unione i quali adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta

per le modifiche statutarie con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni assunte sono trasmesse al Presidente dell'Unione.

3. Qualora la totalità dei Consigli comunali si sia espressa in modo favorevole allo scioglimento, il Presidente della Unione dei Comuni dispone concordemente con i Sindaci dell'Unione che sia dato corso alla predisposizione di un piano di successione contenete:

a) un accordo, obbligatorio per lo scioglimento dell'Unione dei Comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della L.R. n. 68/2011, relativo al personale a tempo determinato e indeterminato che risulta comunque assegnato in via definitiva all'Unione, basato sui seguenti principi:

I. di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;

II. relativamente a ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali gestite dall'Unione, il personale ivi impiegato è trasferito al Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di ente capofila della corrispondente gestione associata;

III. per le funzioni ed i servizi comunali gestiti dall'Unione la cui gestione si interrompe e non prosegue a seguito dello scioglimento dell'Unione, il personale ivi impegnato, qualora distaccato, comandato, trasferito o messo a disposizione mediante gli istituti previsti dall'ordinamento per l'assegnazione temporanea rientra, con provvedimento dell'Ente di provenienza, nella disponibilità di detto Ente o qualora assunto in altro modo dall'Unione, è trasferito in prima istanza all'Ente che ne fa richiesta e, subordinatamente, al Comune dell'Unione che deve essere individuato nel piano di successione di cui sopra;

IV. per gli altri rapporti di lavoro, non direttamente attribuibili ad una singola funzione o servizio gestito in forma associata perché impiegato in attività istituzionali, la successione dei Comuni opera secondo le regole della solidarietà attiva e passiva in ossequio a quanto previsto dall'art. 2 comma 22 della Legge 2 dicembre 2007, n. 244 e dall'art. 49 comma 3 della L.R. n. 68/2011;

b) una ricognizione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione con l'assegnazione tra i Comuni di tali rapporti. In caso di disaccordo l'assegnazione avverrà tra i Comuni in proporzione al numero di abitanti;

c) una ricognizione del patrimonio dall'Unione con l'assegnazione tra i Comuni di tali beni, salvo quanto disposto dall'art. 56 per i beni trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia. Salvo quanto disposto dall'art. 56 per i beni trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, che avverrà in parti uguali tra i quattro comuni salva diversa concorde determinazione;

d) una ricognizione dei beni e delle risorse strumen-

tali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali con l'assegnazione ai Comuni di tali beni o risorse strumentali. In caso di disaccordo i beni o le risorse strumentali saranno assegnati tra i Comuni in proporzione in parti uguali, salva diversa concorde determinazione. I beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni rientrano nella disponibilità del Comune concedente;

e) una ricognizione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'esercizio associato di funzioni comunali con l'assegnazione tra i Comuni di tali rapporti. In caso di disaccordo l'assegnazione avverrà tra i Comuni in parti uguali, salva diversa concorde determinazione.

4. Il piano è approvato, previo parere del Revisore dei conti, dalla Giunta dell'Unione all'unanimità. Qualora l'accordo non venga raggiunto, prima di eventuali contenziosi, si procede ad un tentativo obbligatorio di risoluzione, su iniziativa del Presidente dell'Unione, ad un collegio composto da un rappresentante delle posizioni emerse in tale sedi ed un ulteriore rappresentante nominato dalle parti o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale.

5. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere elementi procedurali e altri elementi diversi oltre quanto previsto nel piano ove i criteri suddetti siano inadeguati a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

6. In caso di scioglimento dell'Unione, per tutti i rapporti che non rientrano nella successione di cui ai precedenti commi, i Comuni già facenti parte dell'Unione restano obbligati secondo i principi della solidarietà attiva e passiva.

7. In seguito alla approvazione della stipula della convenzione i Sindaci trasmettono copia delle deliberazioni eseguibili dei Consigli comunali alla Regione Toscana ai fini dell'attivazione del procedimento previsto dall'art. 50 della L.R. 27.12.2011 n. 68.

8. Fino alla data di decorrenza stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'art. 50 della L.R. n. 68/2011, gli atti di scioglimento dell'Unione non producono effetti e l'Unione resta obbligata allo svolgimento delle funzioni regionali conferite.

9. Se non si raggiunge la maggioranza dei Comuni, le deliberazioni degli stessi favorevoli allo scioglimen-

to possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato.

Art. 53

Adempimenti ed effetti scioglimento consensuale del vincolo associativo per una determinata funzione da parte di tutti i Comuni

1. I Comuni possono deliberare lo scioglimento consensuale del vincolo associativo anche per una sola determinata funzione o servizio. Tale scioglimento, come detto in precedenti parti, può essere disposto anche da un solo Comune.

2. L'iniziativa per lo scioglimento consensuale del vincolo associativo per una determinata funzione da parte di tutti i Comuni è assunta dai Sindaci dei Comuni dell'Unione attraverso una deliberazione della Giunta approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, contenente le modifiche statutarie necessarie e un piano che definisca:

I. i rapporti attivi e passivi relativi alla funzione e la proposta di definizione di tali rapporti;

II. i beni e le risorse strumentali relativi alla funzione acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e la proposta di assegnazione o gestione di tali beni;

III. il personale eventualmente interessato dalla funzione e la proposta di collocazione, trasferimento o altra modalità di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti;

IV. la decorrenza dello scioglimento dalla funzione.

3. Sulla deliberazione adottata dalla Giunta si pronunciano i Consigli Comunali dell'Unione i quali adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie con la quale si pronunciano sullo scioglimento consensuale per il vincolo associativo della funzione, approvano il piano e le modifiche statutarie.

4. Se non si raggiunge la maggioranza dei Comuni, le deliberazioni degli stessi favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dalla funzione purché ciò sia espressamente indicato.

Art. 54

Effetti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Gli effetti dello scioglimento dell'Unione si producono dalla data di dichiarazione dello scioglimento prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale di cui all'art. 50 comma 3 della L.R. n. 68/2011 e comunque sulla base delle disposizioni nazionali e regionali.

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.

49, secondo comma, della L.R. n. 68/2011 in caso scioglimento dell'Unione, i Comuni facenti parte dell'Unione restano obbligati, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che al momento dello scioglimento, non risultano ancora adempiute verso l'Unione, come derivanti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti della Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla Unione. Restano altresì obbligati, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti della Unione e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'Ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi ed attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato alla Unione, per tutta la durata residua di detti affidamenti.

CAPO IX

MODIFICHE STATUTARIE
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55

Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure indicate dal presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta alla Giunta dell'Unione che delibera la proposta di modifica dello Statuto con il voto favorevole di tutti i componenti.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il Presidente la trasmette ai Consigli Comunali per l'approvazione. I Consigli Comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, la Giunta può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni. Se la Giunta modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Solo se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Giunta, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente. Dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi i termini previsti dall'art. 24 comma 3 della L.R. n. 68/2011.

5. Le modifiche relative alle funzioni oggetto

dell'esercizio associato tra i Comuni dell'Unione comportano modifiche allo Statuto ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della L.R. n. 68/2011.

6. Le modifiche da apportare a seguito dell'avvenuto recesso, secondo Statuto, del singolo Comune, sono regolate dal comma 4 dell'art. 25 della L.R. n. 68/2011.

7. L'entrata in vigore di Leggi regionali che modificano l'assetto delle funzioni conferite dalla Regione non comporta la modifica dello Statuto ai sensi dell'art. 50 comma 8 della L.R. n. 68/2011.

Art. 56

Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità Montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della legge regionale n. 37 del 2008.

2. L'Unione dei Comuni subentra in tutte le funzioni già trasferite o delegate dalla Regione Toscana alla Comunità Montana, compresi tutti i rapporti gestionali e patrimoniali in essere. In particolare l'Unione subentra nella gestione delle competenze agricolo-forestali, con particolare riguardo al Piano di Sviluppo Rurale e al Piano Zootecnico Regionale, del patrimonio agricolo-forestale regionale e degli altri patrimoni ad esso assimilati, degli interventi forestali pubblici, del servizio antincendi boschivi e del vincolo idrogeologico forestale ai sensi della L.R. n. 39/00 e della L.R. n. 77/04, della normativa sulla raccolta dei funghi epigei ai sensi della L.R. n. 16/99. L'Unione dei Comuni subentra nelle funzioni di Consorzio di bonifica montana attribuite alla Comunità Montana dalla Regione ai sensi dell'art. 53 L.R. n. 34/94. L'Unione subentra nella gestione e amministrazione dei proventi delle contribuzioni emesse ai sensi delle funzioni di cui al comma precedente, comprese le pendenze attive e passive. Il personale dipendente, di ruolo e con contratto privato compreso quello inquadrato nel CCNL degli operai e impiegati forestali, addetto alla gestione delle funzioni di cui al presente articolo transita alle dipendenze dell'Unione dei Comuni, mantenendo l'inquadramento in essere.

3. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia.

4. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti e dal subentro nelle funzioni da essa esercitate relativamente alle Con-

venzioni in essere come riportate nell'allegato elenco anche per i Comuni non aderenti all'Unione sulla base delle stesse fatta salva la rescissione da parte dell'Unione e dei Comuni nei limiti previsti dalle Convenzioni.

5. Le sedi di Piancastagnaio e il patrimonio immobiliare - già posseduto dalla Comunità Montana zona I-2 Amiata Senese operante nell'omonimo ambito territoriale ai sensi della deliberazione dell'Assemblea regionale n. 25 del 2002 e comprendente i comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio e Radicofani costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2002, n. 92, in seguito alla Deliberazione dell'Assemblea regionale 23 novembre 2004, n. 57, modificato con l'inserimento dei Comuni di Montalcino, Pienza e San Quirico d'Orcia, assumendo la denominazione Comunità Montana "Amiata Val d'Orcia", al netto di eventuali disavanzi di gestione della liquidazione e delle disposizioni precedenti - resta di spettanza dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio e Radicofani, che dovranno provvedere alla sua gestione salvo diverse disposizioni normative.

Art. 57

Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia e per l'esercizio delle funzioni comunali quelli adottati dai Comuni dell'Unione.

2. Il Segretario dell'Unione assicura il coordinamento dei regolamenti sopra richiamati e procede alla predisposizione dei nuovi atti entro dodici mesi dalla costituzione dell'Unione.

Art. 58

Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 59

Entrata in vigore

1. Lo statuto e le sue modifiche, salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 25 L.R. n. 68/2011, entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune associato che per ultimo lo ha approvato.